

Rep. n. ....

**ATTO DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI IN COMUNITA' RESIDENZIALE.**

L'anno duemilaquindici, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede della Società della Salute Nord Ovest – Sesto Fiorentino – via Gramsci 561

Fra:

La Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, di seguito chiamata "SdS", C.F. e partita IVA n. 05517820485 con sede legale a Sesto Fiorentino in via Gramsci 561, rappresentata dal dott. Franco Doni, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Tecnico, nato a Firenze il ..... domiciliato per la carica presso la stessa SdS.

E:

l'Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas – Onlus C.F.:94043850489 con sede legale in Firenze in via de Pucci, 2 iscritta nell'Albo delle associazioni, rappresentata dal Sig. Andrea Gori, in qualità di Vice Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso l'associazione stessa.

Preso atto che la Associazione è iscritta all'albo regionale delle associazioni e che non sono in corso procedure di revoca.

**Preso atto della Delibera della Assemblea SDS n. 25 del 25 luglio 2014 avente per oggetto "Approvazione convenzioni con Associazione Caritas per le strutture di Accoglienza"**

Premesso:

- a) Che la Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas . Onlus, da qui in poi per brevità denominata Associazione ha tra le finalità contemplate dal proprio statuto lo svolgimento di attività sociali, socio assistenziali, ed educative e che la stessa è da tempo impegnata nei confronti di soggetti svantaggiati;
- b) Che la Associazione mette a disposizione della società della Salute zona Nord-Ovest n. 2 posti letto per il servizio di pronta accoglienza presso la Comunità per minori di Quintole, sita nel Comune di Fiesole località Quintole in via di Quintole,2;
- c) Che la Comunità ha ricevuto dalla SdS l'autorizzazione definitiva al funzionamento con decreto n.76 del 24/05/2013 e accreditamento con decreto n. 207 del 09/12/2013;

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART.1  
OGGETTO**

La presente convenzione è riferita al servizio di pronta accoglienza per minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare, in fuga o allontanati dalla famiglia per inidoneità temporanea della stessa, per situazioni di grave rischio sociale e situazioni di abbandono materiale e morale, così come previsto dalla Legge Regionale n. 41 del 24/02/2005. Non rientrano nei casi di pronta accoglienza quei minori seguiti da tempo dai servizi sociali, a cui non si riesce a dare una risposta comunitaria.

L'erogazione di prestazioni educative e socio assistenziali di pronta accoglienza si rivolge a minori di sesso maschile e femminile di età compresa tra i 10 e 18 anni, di competenza dei comuni facenti parte della Società della Salute della Zona socio sanitaria Fiorentina Nord Ovest.

## **ART. 2**

### **PRESTAZIONI**

La struttura si impegna ad ospitare a tempo pieno n. 2 minori di sesso maschile o femminile di età compresa tra 10 e 18 anni, nella condizione di cui al precedente art. 1 con richiesta di pronto e urgente intervento per un periodo massimo di 30 giorni con la possibilità di ulteriore proroga di ulteriori 30 giorni previo accertamento che il secondo posto di pronta accoglienza sia libero, tale da rendere libero al bisogno almeno uno dei due posti disponibili. In caso di inserimenti di minori seguiti dal servizio di Neuropsichiatria, e che facciano uso di farmaci, l'intervento di P.A. sarà possibile solo con l'ausilio di educatore individuale e di infermiere per la somministrazione dei farmaci (modulo rinforzato).

A tal fine la struttura mette a disposizione esclusiva di utenti della Società della Salute Nord Ovest n. 2 posti letto e si impegna ad erogare le seguenti prestazioni:

- Ricezione (telefonica o via e-mail) ininterrotta delle richieste di ammissione nell'arco delle 24 ore
- Ammissione alla struttura nell'arco delle 24 ore;
- Offerta agli ospiti degli stessi trattamenti e servizi previsti per tutti i minori presenti nella struttura.

## **ART. 3**

### **CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Per la riserva dei posti di pronta accoglienza è previsto il pagamento di una quota fissa giornaliera a titolo di vuoto per pieno per la disponibilità dei posti per il periodo di validità della presente convenzione che farà carico al bilancio della Società della Salute.

Per ogni inserimento è previsto il pagamento della retta per il posto occupato, che farà carico al budget del Comune territorialmente competente.

Alla liquidazione della quota fissa giornaliera a titolo di vuoto per pieno provvederà trimestralmente la Società della Salute dietro presentazione di regolare documento contabile.

Alla liquidazione della quota per il posto effettivamente occupato provvederà sempre la Società della Salute – Gestione Associata dei servizi Sociali – imputando la spesa al budget del comune competente.

## **ART.4**

### **MODALITA' DELLE PRESTAZIONI**

Gli inserimenti e le dimissioni dovranno avvenire con le seguenti modalità:

L'ingresso del minore avverrà nel corso delle 24 ore, di norma dalle 7,00 alle 23,00, contattando il responsabile della comunità con cui sarà possibile concordare orari diversi.

Le ammissioni potranno avvenire secondo le seguenti modalità:

- Richiesta del Servizio Sociale Professionale territoriale. La richiesta deve essere formalizzata entro le 24 ore successive l'ingresso, dal responsabile del servizio sociale professionale.
- Richiesta delle forze dell'ordine, con autorizzazione dell'autorità giudiziaria previa consegna di un foglio di accompagnamento;
- Provvedimento del Tribunale per i Minorenni, con decreto, per gli interventi che richiedono l'ammissione immediata.

I servizi territoriali che hanno richiesto l'inserimento in comunità del minore sono tenuti a completare la documentazione, sociale e sanitaria, dopo l'ammissione.

Per ogni minore accolto sarà redatto dall'equipe interna della struttura, con la collaborazione del Servizio Sociale territorialmente competente, un progetto contenente tutte le informazioni necessarie per l'operatività temporanea e per indirizzare un eventuale progetto futuro in cui la titolarità spetta all'Assistente sociale competente.

Le dimissioni e/o i trasferimenti dei minori devono essere concordate con i Servizi Sociali Territoriali, tenendo presente la volontà del minore.

I minori verranno dimessi e consegnati ai genitori, , quando il caso lo richieda, presso i locali della comunità in orario stabilito dal responsabile della struttura, alla presenza di un operatore della struttura e, ove necessario, dell'operatore territorialmente competente per il caso.

Al momento della dimissione e/o trasferimento, l'equipe educativa della comunità formulerà una relazione sintetica sul minore, derivante dall'osservazione dello stesso durante la permanenza presso la Comunità educativa<sup>1</sup>.

Il responsabile del servizio Sociale potrà organizzare periodicamente una riunione con il referente della comunità per discutere le modalità organizzative del servizio.

## **ART.5**

### **QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE**

In relazione al tipo di prestazione effettuata il personale utilizzato dovrà essere in possesso di adeguata qualifica professionale.

L'Associazione Solidarietà Caritas- Comunità di Quintole – è tenuta ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

Il personale dipendente organizzato per le attività di cui alla presente convenzione dovrà essere inquadrato in base al C.C.N.L di lavoro del settore e agli eventuali contratti integrativi.

---

*1 L'osservazione dovrà essere relativa a: 1) relazione del minore con gli adulti,2)Relazione del minore con il gruppo dei pari,3)andamento scolastico del minore,4)cura di sé,5)tutte le informazioni rilevanti relative alla sfera personale del minore che possono risultare utili per la stesura di un progetto a tutela dello stesso.*

La comunità è inoltre responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato esonerando la Società della Salute da ogni responsabilità conseguente.

La comunità è altresì responsabile del comportamento e della riservatezza del suo personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.

## **ART.6**

### **DURATA**

La presente convenzione avrà durata annuale con decorrenza 1 settembre 2015, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006 qualora sussistano i requisiti di convenienza e opportunità.

## **ART.7**

### **REVOCA**

La presente convenzione potrà essere revocata in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti o per preesistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dal responsabile del Servizio Sociale o perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati.

Eventuali inadempienze dovranno essere contestate dalla parte che ne abbia interesse, per iscritto e con fissazione di un congruo termine per le controdeduzioni.

Decorso il termine di cui sopra, senza che le contestazioni abbiano trovato intesa ovvero chiarimento, per il caso di situazioni di particolari gravità, si potrà avere la recessione unilaterale del contratto, fatta comunque salva l'azione di rivalsa per il risarcimento dell'eventuale danno.

Sarà motivo di disdetta anche la cancellazione della comunità residenziale dall'elenco regionale.

Nel caso di recessione, ovvero di disdetta anticipata della presente convenzione di una delle due parti, la stessa dovrà essere adeguatamente motivata e comunicata con il preavviso di tre mesi tramite lettera raccomandata A.R.

In ogni caso pur in presenza di disdetta, la comunità è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale della convenzione, qualora non possa essere assicurato il subentro di un'altra struttura per l'espletamento del servizio.

**ART. 8**  
**ASSOGGETAMENTI FISCALI**

I corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggetti alle vigenti leggi in materia di Iva. Eventuali titoli per l'esenzione dell'imposta dovranno essere apposti sul documento contabile presentato per il pagamento del corrispettivo.

Le spese relative alla presente convenzione, e ogni onere fiscale (con esclusione dell'IVA) sono a carico dell'aggiudicatario del servizio.

**ART. 9**  
**PREZZI**

Per ciascuna delle attività di cui alla presente convenzione, il corrispettivo economico è il seguente:

quota fissa giornaliera per la riserva di ogni posto	€ 53,00
quota per il posto occupato	€ 76,00
quota modulo rinforzato	€ 153,00

**ART.10**  
**REGISTRAZIONE IN CASO DI USO**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

**ART.11**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.8 comma1 Legge 266/91.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia. In caso di eventuali controversie sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto Fiorentino, lì .....

Per la Comunità educativa di Quintole –Solidarietà Caritas  
Il Vice Presidente  
Andrea Gori

Per la Società della Salute Nord Ovest  
Il Direttore Tecnico  
Franco Doni